

disabili, cooperative sociali, strutture che a vario titolo operano al fine di realizzare l'integrazione lavorativa dei disabili quali centri di formazione professionale, SIL, ecc.);

DATO ATTO che il meccanismo convenzionale delineato, riguarda i datori di lavoro privati, ivi compresi i soggetti indicati all'art. 3, comma 3 della citata Legge n.68/99;

RITENUTO che le linee generali riguardanti i contenuti del meccanismo convenzionale delineato siano da considerarsi applicabili anche ai datori di lavoro pubblici, sulla base delle modalità operative e procedurali, nonché delle puntualizzazioni che verranno definite con successiva ed apposita delibera;


CONSIDERATO che le Commissioni Permanenti Provinciali Tripartite per l'Impiego - territorialmente competenti - e dei relativi Comitati Tecnici, di cui all'art. 6 del D.Legs.vo n. 469/97, così come modificato dall'art. 6 della legge 68/99 non sono state ancora costituite;

CONSIDERATO che la Commissione Permanente per l'Impiego è stata chiamata ad esprimere il proprio parere sulla stipula della convenzione per il programma di inserimento lavorativo delle persone disabili e provvisoriamente a valutare e concedere ai datori di lavoro privati le agevolazioni ai sensi dell'art. 6 del Decreto n. 91 del 13 Gennaio 2000 nelle more della costituzione delle Commissioni Permanenti Provinciali Tripartite per l'Impiego;

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale, nelle more dell'insediamento delle Commissioni Permanenti Provinciali Tripartite per l'Impiego che potranno, d'intesa tra le parti, eventualmente, adattarla alle specificità economico-territoriali di competenza;
- 2) di dare mandato alla Segreteria della Commissione di portare tempestivamente a conoscenza delle Province la presente deliberazione.

IL SEGRETARIO
(Giuseppina TRAVAGLIO)



IL PRESIDENTE DELEGATO
(Donato GRIECO)



**CONVENZIONE PER PROGRAMMA DI INSERIMENTO LAVORATIVO
DELLE PERSONE DISABILI**

Art. 11, comma 1, 2, 3, della Legge 12 marzo 1999 n. 68

Premesso:

- che l'art. 11 della L. 68/99 prevede la possibilità, da parte dei datori di lavoro obbligati e non, di stipulare convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla stessa L. 68/99;
- che il comma 2 del medesimo art. 11 della L. 68/99 consente, nell'ambito della convenzione di programmazione degli inserimenti, di convenire anche il ricorso alla scelta nominativa dei soggetti da assumere, la previsione di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratti a termine e lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dai contratti collettivi;
- ⇒ ▪ che la presente convenzione potrà essere integrata per il riconoscimento delle agevolazioni di cui agli artt. 13 e 14 della L. 68/99 qualora ricorrano le condizioni previste;

La Provincia di _____ con sede in _____, via _____, rappresentata da

In qualità di _____

e

L'azienda _____ con sede in

_____ codice fiscale _____

Rappresentato/a, dal sig. _____, in qualità di legale
rappresentante della stessa

Convengono quanto segue**Art. 1****PROGRAMMA**

L'azienda che nel prospetto del personale in forza alla data del _____ presentato all'Ufficio _____ Della Provincia di _____ in data _____ ha evidenziato una situazione occupazionale tale per cui risulta obbligata all'assunzione di n. _____ lavoratori disabili di cui al comma 1 del art. 1 della Legge 12 marzo 1999 n. 68, si impegna ad adempiere all'obbligo previsto dalla presente legge secondo il programma allegato al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale. (All. 1).

Art. 2**DURATA**

La durata massima della convenzione è dalle parti così individuata in rapporto alla diversa dimensione della impresa:

- a) per imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti 1 anno;
- b) per imprese che occupano da 36 a 50 dipendenti 2 anni;
- c) per imprese che occupano più di 50 dipendenti 4 anni.

Art. 3**ASSUNZIONI**

Nell'ambito del programma di inserimento mirato di cui all'art. 1 e nel periodo di durata massima di cui all'art. 2 della presente convenzione, il datore di lavoro si impegna a coprire la quota d'obbligo prevista dalla legge secondo le seguenti

scansioni temporali e percentuali determinate in relazione alla diversa dimensione dell'impresa:

- a) per imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti, il datore di lavoro è tenuto ad assumere l'unità per la quale sussiste l'obbligo di inserimento lavorativo entro l'anno di durata della convenzione nei termini di cui alla circolare Min. Lav. 4/2000 (entro 12 mesi dalla nuova assunzione successiva all'entrata in vigore della L. 68/99- 18.01.2000- o entro 60 giorni dalla seconda nuova assunzione);
- b) per imprese che occupano da 36 a 50 dipendenti, il datore di lavoro è tenuto ad assumere la prima unità delle due per le quali sussiste l'obbligo di inserimento lavorativo entro il primo anno di durata della convenzione nei termini di cui alla circolare Min. Lav. 4/2000 (entro 12 mesi dalla nuova assunzione successiva all'entrata in vigore della L. 68/99 -18.01.2000- o entro 60 giorni dalla seconda nuova assunzione); la seconda unità deve essere assunta entro il termine biennale di scadenza della convenzione;
- c) per imprese che occupano più di 50 dipendenti il datore di lavoro deve provvedere all'assunzione come di seguito indicato:
 - almeno il 15% della quota scoperta entro il primo anno di durata della convenzione;
 - almeno l'ulteriore 15% della quota scoperta entro il secondo anno di durata della convenzione;
 - almeno l'ulteriore 30% della quota scoperta entro il terzo anno di durata della convenzione;
 - l'ulteriore 40% della quota scoperta entro il quarto anno di durata della convenzione;

Art. 4

VERIFICA

Il Servizio Provinciale per il collocamento mirato si impegna a realizzare annualmente un'attività di verifica e controllo in ordine al rispetto dell'obbligo di progressiva copertura della quota di riserva così come indicato all'art. 3 della presente convenzione.

La convenzione potrà essere rescissa al verificarsi di gravi irregolarità da parte dell'azienda nella conduzione del programma. Il rinnovo della convenzione già sottoscritto o la stipula di nuova convenzione è subordinata alla valutazione positiva, effettuata dagli uffici competenti della Provincia, dell'esito occupazionale della precedenti.

Art. 5

MODIFICHE

I termini della presente convenzione possono essere concordemente modificati, in via del tutto eccezionale, su richiesta di ciascun contraente nel caso in cui le condizioni che hanno dato origine alla convenzione siano oggettivamente variate o qualora si dimostri la necessità di introdurre modifiche al programma di inserimento.

La presente convenzione potrà inoltre essere:

- sospesa o modificata nel caso in cui cambiamenti significativi vengano previsti da nuove predisposizioni normative e/o regolamentari;
- sospesa per le fattispecie previste dall'art. 3, comma 5, della L. 68/99.

Art. 6

MODALITA' D'INSERIMENTO

Le assunzioni oggetto della presente convenzione possono essere effettuate secondo le seguenti tipologie contrattuali:

- a) contratto a tempo indeterminato;
- b) contratto a termine;
- c) contratto di formazione lavoro;
- d) contratto di apprendistato;
- e) contratto di lavoro a tempo parziale;

Le assunzioni dedotte in convenzione possono essere effettuate in attuazione o prosecuzione di progetti sperimentali in corso che abbiano avviato efficaci percorsi di inserimento lavorativo finalizzati ad assunzioni con contratto a tempo indeterminato o determinato.

Ai sensi dell'art. 11 comma 6 della L. 68/99, la Commissione Provinciale integrata, ai sensi di legge, in ragione dell'avviamento di specifici progetti di inserimento mirato, può proporre deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione e lavoro e di apprendistato a favore dei disabili.

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 della L. 68/99, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili, le parti possono concordare:

- a) la richiesta nominativa per tutte le assunzioni oggetto della presente convenzione;
- b) lo svolgimento, da parte del disabile, di un periodo di prova di durata superiore a quella stabilita dal C.C.N.L. di riferimento, a condizione che l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione di cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro;

- c) lo svolgimento di attività di tirocinio finalizzato all'assunzione in favore dei disabili sulla base di un programma di inserimento mirato. Il datore di lavoro che realizza tirocini per i disabili per un periodo fino ad un massimo di dodici mesi, assolve, per la durata relativa, all'obbligo di assunzione di cui alla L. 68/99. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzione con l'I.N.A.I.L., e per la responsabilità civile. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

Art. 7

EFFETTI

Le parti concordano che, durante il periodo di validità della presente convenzione, articolato ai sensi del precedente art. 2 della stessa, troverà applicazione il seguente regime:

- a) i Servizi competenti non procederanno d'ufficio ad avviamenti numerici di soggetti appartenenti a categorie protette in relazione alla quota d'obbligo coperta con la stipula della presente convenzione;
- b) i Servizi competenti sanzioneranno ai sensi dell'art. 15 c. 4 della legge 68/99 gli eventuali inadempimenti da parte del datore di lavoro alla presente convenzione.

Per tutta la durata della presente convenzione l'azienda è da ritenersi ottemperante rispetto agli obblighi previsti dalla L. 68/99, o comunque coperta rispetto all'aliquota prevista dalla legge, limitatamente ai posti inclusi nel programma evidenziato sub art.1.

Art. 8

AGEVOLAZIONI

Secondo il disposto dell'art. 13 della L. 68/99 attraverso la presente convenzione il Servizio Provinciale per il collocamento mirato può concedere al datore di lavoro, sulla base del programma di inserimento mirato, nei limiti delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili :

- a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n° 915, e successive modificazioni; la medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori

- con handicap intellettuale e psichico, assunti in base alla presente legge, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, previa definizione da parte delle regioni di criteri generali che consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del 10% della quota di loro competenza a valere sulle risorse annue di cui al comma 4 e con indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse eventualmente non impiegate;
- b) la fiscalizzazione nella misura del 50%, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);
- c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.

ART. 9

DISPOSIZIONI FINALI

Qualora il quadro normativo di riferimento dovesse subire sostanziali modifiche, la presente convenzione sarà conseguentemente adeguata.

Visto, letto, sottoscritto

_____ (data)

(timbro e firma del dirigente della Provincia di _____)
(timbro e firma legale rappresentante dell'azienda)

(timbro e firma legale)

Delibera n. 59 Del 14/12/2001

REGIONE BASILICATA

COMMISSIONE PERMANENTE PER L'IMPIEGO

Visto l'art. 4, comma 1, lett. B) del D. Lgs 23 dicembre 1997, n. 469, nonché l'art. 5 della L. Regionale 8 settembre 1998, n. 29 che individuano la Commissione Permanente per l'Impiego quale sede concertativa con funzioni di proposta, progettazione, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche ed alle politiche del lavoro regionali;

Visto l'art. 5 della L. 28 febbraio 1987, n. 56 che assegna alle Commissioni Regionali compiti di programmazione, direzione e controllo di politica attiva del lavoro, così come richiamato dall'art. 5 della L. R. n. 29/98;

Vista la L. 12 marzo 1999, n. 68 " Norme per il diritto al Lavoro dei disabili ";

Vista la L.R. 20 luglio 2001, n. 28 ed in particolare l'art. 6 comma 2, che precisa che i Servizi competenti formulano e pubblicano annualmente le graduatorie previste dal comma 2 dell'art. 8 della L. n. 68/99, in analogia a quelle di cui all'art. 16 della L. n. 56/87 e che le stesse, valide per gli avviamenti sia presso gli Enti pubblici che i datori di lavoro privati, vengono predisposte nel rispetto dei criteri già individuati nel D.P.R. 246/97 e che eventuali integrazioni agli stessi legate a particolari esigenze del territorio sono deliberate dalla C.P.I.;

Considerato che la Commissione Permanente per l'Impiego ritiene di non dover apportare alcuna integrazione ai criteri già individuati nel D.P.R. n. 246/97;

Ritenuto dover prendere atto dei criteri già individuati nel suddetto D.P.R. n. 246/97;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

- di prendere atto che le graduatorie previste dal comma 2 dell'art. 8 della L. n. 68/99 vengono predisposte nel rispetto dei criteri già individuati nel D.P.R. n. 246/97 che, di seguito, si elencano:

A) Elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie.

a) Carico familiare: si intende quello rilevato dallo stato di famiglia e determinato secondo le modalità previste per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.

Le persone a carico da considerare sono:

- 1) coniuge convivente e disoccupato iscritto in prima classe;
- 2) figlio minorenni convivente e a carico;
- 3) figlio maggiorenne fino al compimento del ventiseiesimo anno di età se studente e disoccupato iscritto in prima classe, oltre al convivente e a carico, ovvero senza limiti di età se invalido permanente inabile al lavoro;
- 4) fratello o sorella minorenni convivente e a carico.

b) Situazione economica e patrimoniale del lavoratore: deve intendersi la condizione reddituale derivante anche dal patrimonio immobiliare e mobiliare dell'iscritto, con esclusione del suo nucleo familiare.

c) Anzianità di iscrizione: viene calcolata con riferimento alla data di iscrizione o reinscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio.

d) Grado di invalidità.

B) Valutazione degli elementi.

A tutti gli iscritti è attribuito un punteggio base uguale a 1000 riferito alla data convenzionale del mese di aprile 1988; a tale punteggio base sono da operare le seguenti variazioni, con l'avvertenza

che il punteggio da attribuire per l'anzianità di iscrizione o reinscrizione è quello relativo al mese a cui si fa riferimento, senza considerare le frazioni:

- I) per ogni mese di anzianità pregressa alla suddetta data: punti - 1;
- II) per le iscrizioni e le reinscrizioni effettuate successivamente alla data convenzionale del mese di aprile 1988 si dovranno aggiungere al punteggio base per ogni mese: punti +1;
- III) per ogni persona a carico: punti - 12;
- IV) per i redditi annui a qualsiasi titolo imputabili personalmente al lavoratore:
- fino a £ 1.000.000 punti 0;
- da £ 1.000.001 fino a £ 2.000.000 punti + 1;
- da £ 2.000.001 fino a £ 3.000.000 punti + 2;
- da £ 3.000.001 fino a £ 4.000.000 punti + 3;
- da £ 4.000.001 fino a £ 5.000.000 punti + 6;
- da £ 5.000.001 fino a £ 6.000.000 punti + 12;
- da £ 6.000.001 fino a £ 7.000.000 punti + 18;
- da £ 7.000.001 fino a £ 8.000.000 punti + 24;
- da £ 8.000.001 fino a £ 9.000.000 punti + 36;
- da £ 9.000.001 fino a £ 10.000.000 punti + 48;

per ogni ulteriore fascia di £ 1.000.000, ulteriori + 12.

- V) a tutti i lavoratori invalidi iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio sono attribuiti i seguenti punteggi:

Percentuale Invalidante	Punteggio	Invalidi di guerra e servizio categorie	Punteggio
91 - 100%	- 28	1 [^] cat.	- 28
81 - 90%	- 24	2 [^] cat.	- 24,5
71 - 80%	- 20	3 [^] cat.	- 21
61 - 70%	- 16	4 [^] cat.	- 17,5
51 - 60%	- 11,5	5 [^] cat.	- 14
41 - 50%	- 7,5	6 [^] cat.	- 10,5
33 - 40%	- 3,5	7 [^] cat.	- 7
		8 cat.	- 3,5


Il punteggio complessivo di graduatoria deve essere riferito alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

Il punteggio per i figli a carico è attribuito ad entrambi i genitori disoccupati; in caso di assunzione di uno dei due coniugi la posizione in graduatoria dell'altro rimasto disoccupato è immediatamente rideterminata non computando il punteggio prima attribuito per il coniuge ed i figli.

Il lavoratore con punteggio minore precede in graduatoria il lavoratore con punteggio maggiore; in caso di parità i lavoratori sono collocati in graduatoria secondo la maggiore anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, in ordine decrescente di data di nascita.


IL SEGRETARIO

Dott.ssa Giuseppina Travaglio



IL PRESIDENTE DELEGATO

Dott. Donato Grieco





REGIONE BASILICATA

GIUNTA REGIONALE

Ufficio Lavoro ed
Emergenze Occupazionali
74/C

Seduta del

Delibera n. **79**

21 GEN. 2002

Oggetto

Convenzione per la concessione di benefici ai datori di lavoro aventi titolo alla fiscalizzazione degli oneri contributivi di cui all'art. 13, legge 12 marzo 1999 n° 68.

**Assessore Dip.to Formazione,
Lavoro, Cultura e Sport**

Relatore il Sig.

la Giunta Regionale

riunitasi il giorno 21 GEN. 2002 alle ore 14,15 nella sede dell'Ente con la presenza

dei Sigg.:

		Pres.	Ass.
1 - FILIPPO BUBBICO	Presidente	X	
2 - VITO DE FILIPPO	Vice Presidente	X	
3 - ROCCO VITA	Componente	X	
4 - ANTONIO SALVATORE BLASI	Componente	X	
5 - CARLO CHIURAZZI	Componente	X	
6 - CARMINE NIGRO	Componente	X	
7 - ALDO MICHELE RADICE	Componente	X	

Segretario: Dott. Ferdinando Giordano

Ha deciso quanto di seguito in merito all'argomento segnato in oggetto (facciate interne).

DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

**LA PRESENTE DELIBERA NON
COMPORTE NESSUNO DI SPESA**

Assunto impegno contabile n. _____ sul Cap. _____ Esercizio 20 _____ del L. _____

Liquidazione di L. _____ sul Cap. _____ Esercizio 20 _____ rientra

nell'ambito dell'impegno assunto con delibera n. _____ del _____

NOTE

IL DIRIGENTE

- Vista* la L. 12 marzo 1999, n. 68 che detta disposizioni finalizzate a tutelare e favorire il diritto al lavoro dei disabili;
- Visto* l'art. 13, comma 4, della L. 12 marzo 1999, n. 68, che istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con apposita dotazione finanziaria annuale;
- Considerato* che l' art. 13, comma 1, attribuisce agli uffici competenti il potere di concedere agevolazioni economiche, nei limiti delle disponibilità del Fondo, ai datori di lavoro che presentano programmi di inserimento lavorativo dei disabili nell'ambito di convenzioni, stipulate con gli uffici medesimi secondo le modalità previste dall'art. 11 della citata L. n. 68;
- Visto* altresì, il comma 8 del citato art. 13, che stabilisce, a tali fini, la ripartizione fra le regioni delle risorse del Fondo per la concessione delle predette agevolazioni e rimette ad un decreto del Ministro del Lavoro e della P.S., di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la definizione dei criteri e delle modalità della ripartizione, nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni;
- Visto* il Decreto 13 gennaio 2000, n. 91 con il quale è stato disciplinato il funzionamento del fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, su cui ricadono gli oneri di fiscalizzazione di cui all'art. 13 della più volte menzionata L. n. 68/99;
- Atteso* che la Regione intende individuare una modalità rapida, semplice ed efficiente di distribuzione dei benefici di fiscalizzazione ai datori di lavoro aventi diritto;
- Considerato* che l'I.N.P.S. è già soggetto erogatore di numerosi benefici di ordine economico alle imprese, tramite detrazione sui contributi mensilmente ad esso dovuti dai datori di lavoro;
- Visto* lo schema del protocollo d'intesa, presentato il giorno 8 ottobre 2001 presso il Ministero del Lavoro e della P.S. al tavolo tecnico composto dai rappresentanti delle regioni, dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L.;

Atteso che, a conclusione del dibattito, le Regioni presenti hanno tutte dichiarato la propria volontà di firmare il protocollo presentato;

Ritenuto pertanto, dover sottoscrivere la convenzione con l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale;

Ad unanimità di voti, espressi come per legge

DELIBERA

- di approvare lo schema di Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Regione Basilicata per la distribuzione dei benefici ai datori di lavoro aventi titolo alla fiscalizzazione degli oneri contributivi di cui all'art. 13, legge 12 marzo 1999, n. 68, allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare il dirigente Generale del Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport a sottoscrivere la predetta Convenzione.

Tutti gli atti ai quali si è fatto riferimento nella premessa e nel testo della presente deliberazione sono depositati presso la Struttura del Dipartimento proponente che ne curerà la conservazione nei modi di Legge.

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE C. P. O.

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Donato Grieco

IL DIRIGENTE

CONVENZIONE

Distribuzione dei benefici ai datori di lavoro aventi titolo alla fiscalizzazione degli oneri contributivi di cui all'art. 13, legge 12 marzo 1999, n. 68

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____ i Rappresentanti degli Enti sotto indicati:

Dott. _____ Direzione Regionale I.N.P.S. di Basilicata
Dott. Donato Grieco Dirigente Generale del Dipartimento Formazione Lavoro Cultura della Regione Basilicata (C.F. GRC DNT 44L12 H831B) autorizzato ad impegnare formalmente e legalmente la Regione che rappresenta
Riuniti presso _____

PREMESSO

- che l'art. 13 della L. 12 marzo 1999 n. 68 dispone che "attraverso le convenzioni di cui all'art. 11 gli uffici competenti possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi presentati, la fiscalizzazione totale o parziale dei contributi previdenziali e assistenziali";
- che con decreto 13 gennaio 2000 n. 91 è stato disciplinato " il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili", su cui ricadono gli oneri di fiscalizzazione di cui all'art. 13;
- che la Regione Basilicata intende individuare una modalità rapida, semplice ed efficiente di distribuzione dei benefici di fiscalizzazione ai datori di lavoro aventi diritto ai sensi della legge n. 68;

